

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DI GARANZIA FULL RISK PER ANNI TRE, DI N. 38 CARRELLI GIRO VISITA, DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2264121, GARA N. 7388773, CIG N. 78538989A7.**

### **PREMESSA:**

Con determina a contrarre n. 369 del 28/03/2019, questa Amministrazione ha indetto procedura di gara aperta sotto la soglia comunitaria, per la “FORNITURA, COMPRESIVA DI GARANZIA FULL RISK PER ANNI TRE, DI N. 38 CARRELLI GIRO VISITA, DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA.”

Per il dettaglio di quanto sopra citato si rimanda al **Capitolato tecnico**.

L’affidamento avverrà, mediante procedura aperta, sotto la soglia comunitaria, RdO e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento di consegna della fornitura è: Verduno (CN) - ASL CN2 Alba-Bra / Ospedale di Verduno. (codice NUTS ITC16).

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 di succitato codice, è la Rag Antonella VENEZIA - Collaboratore - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra.

### **Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO:**

La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA, COMPRESIVA DI GARANZIA FULL RISK PER ANNI TRE, DI N. 38 CARRELLI GIRO VISITA, DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA.”

Il numero presunto di carrelli, da fornire presso il nuovo P.O. di Verduno è di circa 38 unità. Tale quantità è da ritenersi non vincolante, per la scrivente, che si riserva altresì la facoltà di acquistare minori o maggiori quantità, nel limite del 50% della fornitura prevista.

**L’importo complessivo a base d’asta, comprensivo degli oneri di interferenza non ribassabili di € 1.000,00, ammonta a presunti € 176.000,00 (IVA esclusa).**

**Gli oneri relativi al DUVRI dovranno essere compresi nella prima fattura relativa alla fornitura in oggetto.**

### **Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO:**

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro (30 gg. naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di derogare il termine suddetto qualora i locali non siano disponibili ad accogliere le apparecchiature.

### **Art. 3 - REQUISITI GENERALI:**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### **Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:**

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Art. 4.1 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **Art. 4.2 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- c) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- d) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **Art. 5 - SUBAPPALTO:**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

La terna dei subappaltatori può essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel disciplinare di gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì, dichiarare oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice, anche il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **Art. 6 - MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE:**

L'offerta dovrà essere redatta sul modulo offerta (**Allegato G**) e nella relativa colonna dovrà essere indicato il prezzo totale della fornitura (IVA esclusa).

Saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

**Il prezzo a base d'asta indicato nel fac-simile offerta (Allegato G) non è superabile, pena l'esclusione dalla gara.**

Le offerte dovranno essere presentate entro il giorno **13/04/2019 alle ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro il giorno **05/04/2019 alle ore 16:00**, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it).

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul MEPA, e sul sito aziendale sino al giorno **08/04/2019**.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguido tecnico o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA, pena l'esclusione dalla gara:

#### **A) "Documentazione Amministrativa":**

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa:

- **Il presente disciplinare** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- **Il capitolato tecnico (Allegato C)** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- **Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato A)** firmato dal legale rappresentante dell'impresa:

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it) amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato:

- ✓ **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**
- ✓ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente):**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

***In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:***

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

***In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:***

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

✓ **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente):**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 (Sez. A-B-C-D del DGUE).

*(Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice).*

✓ **Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente):**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**;

2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;

3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;

4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

✓ **Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- **Patto di integrità (Allegato B)** firmato digitalmente per accettazione;

- **Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato D)** firmato digitalmente per accettazione;
- **Dichiarazione Raggruppamento Temporaneo di Impresa - RTI (Allegato E)** da presentare in ogni caso, firmato digitalmente per accettazione;
- **Dichiarazione integrativa e documentazione a corredo (Allegato F)** firmata digitalmente per accettazione;
- **DUVRI (Allegato I)** corredato da:
  - allegato 1 compilato e firmato,
  - allegato 2 firmato per accettazione;
- **Garanzia provvisoria pari al 2%** dell'importo presunto dell'appalto (**€ 3.520,00**) sotto forma di cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 1.760,00**) allegando, in base all'art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., le eventuali certificazioni ivi indicate.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- A. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- B. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario **utilizzando l'IBAN IT28 O 03111 22501 000000033116**;
- C. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che



- partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
  - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

- **Dichiarazione di un fidejussore**, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- **Ricevuta del versamento della contribuzione di € 20,00.**

**(GARA N. 7388773, CIG N. 78538989A7)**

dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione:

- **Ricevuta di pagamento** rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di pagamento on line).  
oppure
- **Scontrino Lottomatica** (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”**

Premesso che il contenuto **dell'Allegato “C”** Capitolato Tecnico è da intendersi quale requisito minimo da rispettare per l'ammissione alla gara, la ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- a) **Dichiarazione di conformità**: una dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa vigente. Ove la conformità alle norme tecniche indicate **nell'Allegato “C” Capitolato Tecnico** non sia garantita, l'operatore economico deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate, dimostrandone al contempo, attraverso specifica documentazione a corredo, il livello di equivalenza o di miglioramento raggiunto in accordo con i principi ispiratori delle norme tecniche stesse;

- b) **Relazione tecnica illustrativa** che dovrà contenere una descrizione di ciò che l'operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione riportati nella seguente tabella:

n.	CARATTERISTICHE QUALITATIVE	TECNICO-	PUNTEGGIO MAX 70
1	Innovazione tecnologica		50
2	Assistenza tecnica, garanzia full risk post vendita		5
3	Peso del carrello - diametro ruote		5
4	Rispetto criteri ambientali minimi		5
5	Accessori aggiuntivi		5

**Tale relazione dovrà essere numerata e sviluppata secondo l'ordine dei CRITERI DI VALUTAZIONE sopracitati.**

La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà comporsi di un numero massimo di 25 pagine, carattere Arial 11. La relazione potrà inoltre contenere eventuali disegni e planimetrie ritenuti utili a completamento del progetto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Art. 68 del Codice.

La commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

- c) **Segreti tecnici e commerciali:**

L'operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. N. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare** una dichiarazione denominata **"SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI"**, **da inserire nella documentazione Tecnica**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

**L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante:**

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande / consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

**C) "OFFERTA ECONOMICA"**

- **L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (Modulo Offerta - Allegato G), non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, con timbro della ditta partecipante, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale MEPA, pena l'esclusione dalla procedura di gara. **Il prezzo a base d'asta indicato nel fac-simile offerta non è superabile pena l'esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta (Allegato G);****
- **Si richiede inoltre di quotare a parte, non ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo unitario del carrello proposto;**
- **L'offerta dovrà essere corredata da una relazione**, dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare: costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Non saranno accettate:

- offerte in aumento rispetto agli importi a base d'asta
- offerte alternative o plurime
- offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato sul modulo offerta (Allegato G).

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto

previsto dall'art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente disciplinare.

L'Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta purché valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d'asta.

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, daranno luogo all'esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.48 del D.Lgs.50 del 18/04/2016.

Nel caso l'offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

#### **Art. 7 - CONDIZIONI DI FORNITURA:**

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente disciplinare e di quanto stabilito nel presente articolo.

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto presso il Nuovo P.O. di Verduno alle condizioni indicate dal capitolato tecnico.

**L'amministrazione inoltre si riserva di procrastinare la fornitura e l'installazione qualora i locali del costruendo P.O. di Verduno non siano disponibili.**

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel capitolato tecnico (**Allegato C**), pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente disciplinare.

La formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal capitolato tecnico e dal presente disciplinare.

#### **Art. 8 - PROCEDIMENTO DI GARA:**

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

**Prima fase:**

- apertura della Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- apertura della busta della Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

### **Seconda fase:**

Nella seconda fase una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti (documentazione tecnica) attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati successivamente.

Qualora la commissione giudicatrice lo ritenga utile, l'ASL si riserva la possibilità di richiedere alle ditte offerenti un'integrazione della documentazione, **la visione in loco (o presso la ditta offerente od altre strutture sanitarie) della strumentazione offerta, oltre la facoltà di convocare le ditte offerenti per illustrare le offerte tecniche.**

La non ottemperanza ad ogni richiesta, insindacabile, della Commissione Giudicatrice, necessaria per la valutazione dell'apparecchiatura offerta, comporterà l'esclusione dalla gara

Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. L'attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata.

L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico.

### **Terza fase:**

- apertura delle offerte economiche e attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che per l'assegnazione del punteggio "prezzo" sarà preso in considerazione l'importo complessivo, IVA esclusa.

Al termine dei lavori, si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).

La fornitura verrà aggiudicata in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

### **Art. 9 - AGGIUDICAZIONE:**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri:

- **Qualità: punteggio massimo 70 punti**
- **Prezzo: punteggio massimo 30 punti**



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)  
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## Parametri tecnici di valutazione

Tabella Criteri. Sub-criteri, punteggi e sub-punteggi qualità

N.	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Punto	Sub criterio di valutazione	Sub punteggio
1	<b>Innovazione tecnologica</b> (materiali, meccanismi, sistemi di sicurezza, sistemi di sanificazione, n. cassette ecc.)	50			
2	<b>Garanzia/assistenza tecnica full risk post vendita</b>	5			
3	<b>Peso del carrello</b> (senza alcun accessorio) - <b>diametro ruote</b>	5			
4	<b>Rispetto Criteri ambientali minimi</b> (possesto ISO 14001, certificazioni ambientali)	5	4.1	Certificazioni	3
			4.2	Modalità di smaltimento del carrello a fine vita	2
5	<b>Accessori aggiuntivi</b>	5		Per ogni accessorio viene attribuito 1 punto	

### **Prima fase valutativa: valutazione qualitativa**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

I **70 punti**, afferenti alla valutazione qualitativa, saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta migliore. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi in base al confronto rispetto all'offerta qualitativamente migliore individuata, procedendo alla "riparametrazione".

Si evidenzia che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

I Componenti della Commissione procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo:

- ✧ ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sopracitati criteri un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00;
- ✧ nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il massimo dei punti a disposizione della tabella di cui sopra;
- ✧ si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi requisiti e si ottiene la valutazione della singola ditta prima della eventuale riparametrazione.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per riallinearli ai punteggi massimi previsti.

### **RIPARAMETRAZIONE**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, nel seguente modo:

- Riparametrazione: se nessun concorrente ha ottenuto per ogni sub-elemento di valutazione il massimo dei relativi sub-punti a disposizione, all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il



punteggio a tutte le altre, (prima riparametrazione per ognuno dei sottocriteri).

Successivamente si procederà all'attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto della prima riparametrazione, effettuando la seconda riparametrazione finale, si procederà all'attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, effettuando la riparametrazione, (attribuendo il punteggio massimo previsto per la "qualità" = 70 punti) ed agli altri in misura proporzionale. (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un'offerta è stato attribuito un punteggio pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di  $61,64 = (54,80 \times 70 / 64,90)$ ).

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti.

### **Seconda fase valutativa: prezzo**

Alla Ditta che avrà proposto nell'offerta economica il prezzo complessivo più basso, verranno attribuiti 30 punti, alle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula :

**pu = pM x prm/pr**    dove:

**pu** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile

**pr** = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

**prm** = prezzo minore.

Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla **seconda** cifra decimale.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell'art. 95 comma 12) del Codice e non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Saranno escluse dalla gara le offerte di cui il prezzo posto **a base d'asta** indicato nel fac-simile offerta (Allegato G) sia superato e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;

- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 10 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO:**

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma MEPA e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.

**Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e un'autocertificazione dalla quale si evinca quanto segue:**

- ◆ protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell' **F24**);
- ◆ nome e cognome del legale rappresentante della ditta;
- ◆ nome della ditta;
- ◆ SMART CIG/CIG;
- ◆ RdO n.;
- ◆ importo (16,00 €)
- ◆ oggetto della procedura

### **Art. 12 - NULLITA' DEL CONTRATTO:**

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo.

### **Art. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE:**

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

### **Art. 14 - DEROGA AL FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Art. 15 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel disciplinare si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

### **Art. 16 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi **dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR** esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Rag. Antonella VENEZIA

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*